

# GLI INDICES NEL PROCESSO CRIMINALE EXTRA ORDINEM

SALVATORE SCIORTINO

1.

IL mio contributo mira a descrivere in breve le linee di sviluppo della chiamata di correo nel diritto romano di età classica. Quest'arco temporale non è stato oggetto di autonome trattazioni per quanto, invece, si tratti di un periodo ricco di spunti di riflessione, validi anche in chiave moderna, e derivanti principalmente dalle profonde differenze nella disciplina della chiamata in correità rispetto all'età repubblicana.<sup>1</sup>

Una prima notevole differenza riguarda la posizione processuale degli *indices*. Come noto, a partire dall'età classica, si assiste al lento superamento del sistema accusatorio delle *quaestiones publicae*,<sup>2</sup> sostituite dal processo criminale *extra ordinem*, senatorio (di stampo accusatorio) ed imperiale (di natura tendenzialmente inquisitoria).<sup>3</sup> La novità incide non poco sulla collocazione processuale degli *indices*: costoro, nella logica delle *quaestiones publicae*, come è stato recentemente dimostrato da Russo Ruggeri,<sup>4</sup> potevano essere considerati alla stregua di veri e propri *accusatores*

<sup>1</sup> Gli studiosi che hanno avuto modo di occuparsi del fenomeno della chiamata di correo nel diritto romano di età classica e postclassica sono: G. HUMBERT, *s.v. index*, in *Daremberg-Saglio. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, III.1, Paris, Librairie Hachette 1900, rist. Graz, Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1969, p. 468; B. KLEINFELLER, *s.v. index*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, 18, Stuttgart, Alfred Druckenmüller Verlag, 1916, col. 1263 sg.; L. SCHUMACHER, *Servus index*, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1982, pp. 111 sgg.; G. LURASCHI, *Il "praemium" nell'esperienza giuridica romana*, «Studi Biscardi» IV, Milano, Istituto editoriale cisalpino – La Goliardica, 1983, pp. 239 sgg.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Utilitas publica. Denunce e pentiti nel mondo romano*, in «Panorami», 6, Catanzaro, EDIS – Calabria, 1994, pp. 275 sgg.; P. CERAMI, *La collaborazione processuale: le radici romane*, in P. CERAMI, G. DI CHIARA, M. MICELI, *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 249 sgg. [= 'Accusatores populares', 'delatores', 'indices'. Tipologia dei "collaboratori di giustizia" nell'antica Roma, «INDEX», 26, 1998, pp. 117 sgg. = «AUPA», 45.1, 1998, pp. 143 sgg., paginazione che abbiamo seguito nelle nostre citazioni].

<sup>2</sup> Abbiamo preferito adottare la denominazione '*quaestiones publicae*' al posto di quella più diffusa '*quaestiones perpetuae*', perché più aderente al linguaggio delle fonti come dimostrato da D. MANTOVANI, «*Quaerere*», «*quaestio*». *Inchiesta lessicale e semantica*, «INDEX», 37, 2009, pp. 46 sgg.

<sup>3</sup> Sul mantenimento del principio dell'*accusatio* proveniente dai privati cittadini – caratterizzata peraltro da nuove formalità costitutive – all'interno della procedura *extra ordinem*, rinviamo a G. ZANON, *Le strutture accusatorie della cognizione extra ordinem nel principato*, Padova, Cedam, 1998, pp. 95 sgg. e nt. 1, e alla letteratura richiamata da A. BANFI, *Il processo di Indicia*, in *φιλιξ, Scritti per G. Franciosi*, I, a cura di F.M. D'Ippolito, Napoli, Satura editrice, 2007, p. 192 nt. 5. Critico nei confronti della *communis opinio* circa la natura necessariamente inquisitoria del processo *extra ordinem* di età classica, A. BISCARDI, *C. 9.2.7. Inquisitio ed accusatio nel processo criminale extra-ordinem*, «SCDR», (Abril – Junio 1989), I. *Cuestiones de Jurisprudencia y Proceso*, Madrid, 1990, pp. 235 sgg.

<sup>4</sup> C. RUSSO RUGGERI, *La collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nel sistema delle quaestiones perpetuae*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, VII, Milano, Giuffrè editore, 2007, p. 167, cui va il merito di avere individuato tracce di disposizioni premiali sui correi dissociati in altre leggi di età repubblicana istitutive di *quaestiones publicae* (*quaestio de iniuriis e de ambitu*) oltre a quelle fin ora individuate in dottrina (*quaestiones maiestatis e de sicariis et veneficiis*). In argomento, v. anche L. FANIZZA, *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 1988, p. 19 sg., la quale ricorda come nel caso del

o di *subscriptores*. Infatti, sulla base di apposite procedure volte al riscontro della loro attendibilità, la dichiarazione del correo consentiva la chiamata in giudizio, in qualità di *reus*, del complice accusato e fino a quel momento rimasto estraneo al processo.

Non a caso, la chiamata in correità «era soggetta all'approvazione da parte del presidente della *quaestio*, approvazione dalla quale discendevano peraltro tutte le conseguenze usualmente riconnesse alla *nominis receptio*».<sup>1</sup>

Invece, nel nuovo processo *extra ordinem* imperiale, la dichiarazione fornita da un *index* non è di per sé mai sufficiente a rendere l'accusato *reus* e a promuovere il processo contro il soggetto 'indicato' dal correo: a tal fine, occorre la formalizzazione di un'accusa da parte del funzionario imperiale, restava salva la *nominis receptio* dei consoli nella *cognitio* senatoria.<sup>2</sup>

Pertanto, i correi dissociati avrebbero potuto svolgere solo una funzione di ausilio esterno all'accusa e prendere parte al processo quali soggetti particolarmente edotti dei fatti di causa, in un ruolo simile a quello dei *testes*, ma differenziato dal fatto che le loro dichiarazioni non provengono da soggetti terzi rispetto ai crimini denunciati e potrebbero necessitare di riscontri esterni per essere considerate attendibili.

Inoltre, gli *indices*, a differenza dei *testes*, non erano invitati a giurare di dire la verità e, nel sistema delle *quaestiones publicae*, dovevano essere autorizzati dal presidente della *quaestio*.<sup>3</sup>

Immediata conseguenza di questa diversa collocazione processuale degli *indices* nelle *cognitiones* imperiali, rispetto alle *quaestiones publicae*, è il fenomeno del loro appiattimento sulla figura dei *delatores*: *indices* e *delatores* nel processo accusatorio delle *quaestiones publicae* indicavano, rispettivamente, il correo dissociato e l'informatore della *notitia criminis*, non coinvolto nel crimine ed estraneo all'accusa.<sup>4</sup>

processo intentato *extra ordinem* per *maiestas* contro Vibio Sereno nel 24 d.C., del quale di informa Tacito negli *Annali* (Tac. *Ann.* 4.28.1-2), il figlio accusatore viene definito, oltre che *accusator*, anche *index*, *testis* e *delator*, poiché aveva ricoperto nel corso del processo tutti questi ruoli.

<sup>1</sup> C. RUSSO RUGGERI, *La collaborazione giudiziaria dei correi dissociati*, cit., p. 167.

<sup>2</sup> In argomento, v. F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del Senato romano*, Milano, Giuffrè editore, 1957, pp. 80 sgg., la quale segnala che la *receptio inter reos* era, talvolta, discussa dall'intera assemblea senatoria; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup>, Milano, Giuffrè, 1998, p. 238 sg.

<sup>3</sup> Rinviamo alle osservazioni svolte da M. VARVARO, «*Certissima indicia*». *Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana*, «AUPA», 52, 2007-2008, p. 383 nt. 56; 389 nt. 86, con letteratura.

<sup>4</sup> Peraltro, il linguaggio delle fonti è piuttosto impreciso e sovente il lemma *delator* si trova utilizzato per indicare l'*accusator* fino al momento della *nominis receptio* già nel sistema dei *iudicia publica legitima*: v. J.G. CAMINAS, *Delator*, Santiago de Compostela, Verlograf S.A, 1983, pp. 69 sgg. Sull'evoluzione storica del rapporto fra *accusatio* e *delatio* nei processi criminali di età classica v., per tutti, B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup>, cit. p. 244 sg., secondo il quale solo nel III sec. d.C., di fatto, i *delatores* furono assimilati agli *accusatores* dei *iudicia publica* per via delle garanzie di conduzione del processo fino alla sentenza finale (*cautio* e *fideiussio de exercenda lite*) che entrambi avrebbero dovuto prestare. Il ruolo degli accusatori e dei delatori nel processo criminale condotto dal Senato nei confronti del prefetto d'Egitto Cornelio Gallo è ora indagato da F. ARCARIA, *Diritto e processo penale in età augustea. Le origini della cognitio criminale senatoria*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 86 sgg. Sul concetto di *delatio* nel processo criminale di età imperiale v. di recente S.H. RUTLEDGE, *Imperial Inquisitions: Prosecutors and Informants from Tiberius to Domitian*, London-New York, Taylor & Francis Group, 2001, pp. 9 sgg.; Y. RIVIÈRE, *Les delateurs sous l'Empire Romain*, Roma, École Française de Rome, 2002, pp. 1 sgg. e 314 sgg., con particolare riferimento alla figura dei *servi indices*. L'Autore, tuttavia, indaga il fenomeno dei *servi indices* dalla sola prospettiva della loro equivalenza con i delatori e finisce, così, per limitare la sua analisi unicamente agli schiavi che accusano i rispettivi *domini*, finendo per non occuparsi dei correi dissociati; C. VENTURINI, *Damnatio iudicium. Cinque studi di diritto criminale romano*, Ospedaletto-Pisa, Pacini editore, 2008, p. 129 sg.

La terminologia giuridica nella nostra materia, a partire dall'età classica, invece, diventa vischiosa e simile a quella riscontrabile in alcune esperienze inquisitorie di età repubblicana<sup>1</sup> (*quaestiones ex senatusconsulto; quaestiones extra ordinem; quaestiones non permanenti*) in cui si segnala un uso promiscuo dei due termini 'indices' e 'delatores'.<sup>2</sup> In età classica, gli *indices* sono sovente confusi con i *delatores* sulla base del comune denominatore rappresentato dalle notizie di reato che entrambi portano a conoscenza dell'organo giudicante, senza formalizzare alcuna accusa.

La tendenza a intendere i due lemmi come sinonimi risulta evidente da un passo di Ulpiano inserito nel titolo *De verborum significatione* del Digesto, in cui *indicare* coincide con *deferre*, dal cui participio perfetto *delatum* si forma il sostantivo *delator*:

D. 50.16.197 (Ulp. 50 *ad ed.*): 'indicasse' est detulisse, 'arguisse' accusasse et convicisse.<sup>3</sup>

Analogamente, un rapporto di sinonimia tra *accusatio* e *delatio* è posto da:

D. 37.14.10 (Ter. Clem. 9 *ad legem Iuliam et Papiam*): Qui nomen detulit, accusasse intellegendus est nisi abolitionem petit rell.<sup>4</sup>

Sulla posizione processuale degli *indices* e sul loro appiattimento sulla figura dei *delatores* torneremo nel descrivere la disciplina della chiamata in correità nell'età del Basso Impero.

## 2.

Da contraltare alla mutata collocazione processuale degli *indices*, si pone l'estensione dei casi nei quali era ammessa la chiamata in correità in età repubblicana.

Ancora una volta, conviene prendere le mosse dai *iudicia publica legitima*, nei quali il ricorso agli *indices* era previsto solo per i reati compiuti in forma associativa gravemente lesivi dell'ordine sociale (congiure notturne, venefici, incendi, *proditio*, *maiestas*), a patto che la legge istitutiva della *quaestio* prevedesse la possibilità del ricorso alla chiamata di correo.<sup>5</sup>

Gli *indices*, da quanto leggiamo in un passo dello Pseudo Asconio di commento alla *Divinatio in Q. Caecilium* di Cicerone,<sup>6</sup> ad esempio, non erano ammessi a parteci-

<sup>1</sup> Critico nei confronti dell'uso degli aggettivi 'accusatorio' e 'inquisitorio' per descrivere la natura giuridica dei processi criminali nelle varie epoche della storia del diritto romano è D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla «quaestio» unilaterale alla «quaestio bilaterale»*, Padova, Cedam, 1989, p. 54 nt. 140, il quale ritiene più corretto discorrere di questioni 'unilaterali' e 'bilaterali'.

<sup>2</sup> Sul punto, v. M. VARVARO, «Certissima indicia», cit. p. 384 sg. e ntt. 58 e 59, con indicazione di letteratura.

<sup>3</sup> Sul passo, v. M. VARVARO, «Certissima indicia», cit. p. 395 nt. 111. Altre fonti letterarie capaci di provare l'uso promiscuo dei vocaboli *accusatores*, *indices* e *delatores* per indicare genericamente gli accusatori nel processo criminale di età classica sono addotte da Y. RIVIÈRE, *Les delateurs sous l'Empire Romain*, cit. pp. 55 sgg.

<sup>4</sup> Sul passo v. A. RUGGIERO, *L. Volusio Meciano tra giurisprudenza e burocrazia*, Napoli, Jovene, 1983, p. 76; W. FORMIGONI, *ΠΙΘΑΝΩΝ a Paulo epitomarum libri VIII. Sulla funzione critica del commento del giurista Iulius Paulus*, Milano, Giuffrè editore, 1996, p. 87 sg.

<sup>5</sup> M. VARVARO, «Certissima indicia», cit. pp. 389 sgg.; C. RUSSO RUGGERI, *La collaborazione giudiziaria dei correi dissociati*, cit. p. 113 sg.

<sup>6</sup> Ps. Asc. *In div. in Q. Caec.* § 34 [STANGL 197 = ORELLI 114]: 'Si tibi indicium postulas'. Certa sunt in quibus impunitas indici datur: in causa proditionis, maiestatis, et si quid huiusmodi est. Certae etiam personae sunt quae indices fieri possint. Itaque neque repetundarum causa per indices agi solet, neque senatoria persona potest indicium profiteri salvis legibus. Index est autem qui facinoris cuius ipse est socius latebras indicat impunitate proposita. Est autem sensus: 'index potes esse, si tibi hoc licet; accusator, de qua re agimus, esse non potes'.

pare alla repressione del *crimen repetundarum*, sebbene commesso in forma associativa, evidentemente perché la legge istitutiva della relativa *quaestio* non prevedeva tale possibilità; e, salvo che singole leggi istitutive delle *quaestiones* non disponessero diversamente, sulla base della stessa fonte è possibile affermare che ai senatori era fatto divieto di *indicare*: ‘*neque senatoria persona potest indicium profiteri salvis legibus*’.<sup>1</sup>

In età classica, la repressione criminale *per quaestiones* lasciò gradualmente il campo alla repressione *extra ordinem*, e solo per quei crimini migrati nella *extraordinaria cognitio* si ammise, del pari, il ricorso alla chiamata in correità. A parte il *crimen adultorii* e il *crimen fraudati census*, crimini che in età classica si aggiunsero a quelli nei quali già in età repubblicana era ammessa la chiamata di correo,<sup>2</sup> fu il *crimen maiestatis*, represso oltre che *per quaestionem* ben presto anche *extra ordinem*, a rappresentare il terreno più fertile per lo sviluppo della chiamata di correo nell’età del principato.<sup>3</sup>

Infatti, le condotte criminose punite a titolo di *maiestas* nel corso dell’età classica aumentano al punto da giustificare sia le parole di Tacito (*Ann.* 3.38.1: *omnium accusationum complementum*),<sup>4</sup> sia quelle di Plinio il Giovane (*pan. Tr.* 42.1: *maiestatis singulare et unicum fuit crimen eorum, qui crimine vacarent*).

In particolare, a partire dall’età severiana, il *crimen maiestatis* viene utilizzato, accanto alla *vis publica* per reprimere tutte le consorzierie criminose lesive dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.<sup>5 6</sup>

Il nostro *crimen* – il quale aveva assunto come bene giuridico tutelato la persona del principe «che ormai si presentava come la personificazione dello Stato»<sup>7</sup> – venne usato per perseguire la costituzione e la partecipazione ad associazioni aventi scopi illeciti e

<sup>1</sup> Altre limitazioni, da un punto di vista soggettivo, riguardavano le donne, eccettuato il *crimen maiestatis*, gli infami e i condannati a una pena capitale: indicazioni di fonti in P. CERAMI, ‘*Accusatores populares*’, ‘*delatores*’, ‘*indices*’, cit. p. 177 nt. 74.

<sup>2</sup> Un riepilogo di tali fattispecie criminose per l’età repubblicana in C. RUSSO RUGGERI, *La collaborazione giudiziaria dei correi dissociati*, op. cit.

<sup>3</sup> La letteratura sul *crimen maiestatis*, con particolare riferimento all’età classica, è indicata da B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell’antica Roma*<sup>2</sup>, cit. p. 256 s., ntt. 241; 242; 244; 247, cui adde: Y. THOMAS, *Les procédés de la majesté. La torture et l’enquête depuis les Julio-Claudiens*, in *Mélanges de droit romain et d’histoire ancienne. Homage à la mémoire de A. Magdelain*, Paris, a cura di M. Humbert-Y. Thomas, Editions Panthéon Assas, 1998, pp. 477 sgg.; R. DE CASTRO-CAMERO, *El ‘crimen maiestatis’ a la luz del ‘senatusconsultum de Cn. Pisone Patre’*, Sevilla 2000, pp. 28 sgg.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili storici del delitto politico*, Napoli, Jovene, 2002, pp. 39 sgg. Altra letteratura sulla *maiestas* in età augustea, in F. ARCARIA, *Diritto e processo penale in età augustea*, cit. p. 63 nt. 208. G. BASSANELLI SOMMARIVA, *CTh.* 9,5 *Ad legem Iuliam maiestatis*, «*BIDR*», 86-87, 1984, pp. 95 sgg., si occupa del regime del *crimen maiestatis* nel Codice Teodosiano.

<sup>4</sup> La letteratura sul passo di Tacito è indicata da F. ARCARIA, *Diritto e processo penale in età augustea*, cit. p. 64 nt. 210.

<sup>5</sup> Di antica e fisiologica indeterminatazza dei contorni del *crimen maiestatis*, capaci di spiegare anche l’assenza di precise ed esaurienti definizioni nelle fonti, discorre L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili storici del delitto politico*, cit. pp. 23 sgg.; EADEM, *La disciplina del crimen maiestatis tra tardo antico e medioevo*, in *Crimina e delicta nel tardo antico. Atti del Seminario di Studi, Teramo, 19-20 gennaio 2001*, a cura di F. Lucrezi e G. Mancini, Milano, Giuffrè editore, 2003, p. 129 [paginazione che abbiamo seguito] [= *Diritto e Giustizia nel processo. Prospettive storiche costituzionali e comparatistiche*, a cura di C. Cascione-C. Masi Doria, Napoli, Editoriale Scientifica, 2002, p. 367].

<sup>6</sup> La nozione di ordine pubblico, per quanto generica e dagli incerti confini, viene ritenuta utilizzabile anche con riferimento al diritto romano di età imperiale, se adoperata nella sua accezione più ampia, da parte di L. SOLIDORO MARUOTTI, *La repressione della criminalità organizzata nel diritto romano. Criteri di impostazione della ricerca*, in *IVRS VINCOLA, Studi Talamanca*, VIII, Napoli, Jovene, 2001, pp. 44 sgg., cui rinviamo per l’indicazione della letteratura sul tema.

<sup>7</sup> Così F. ARCARIA, *Diritto e processo penale in età augustea*, cit. p. 62.

*l'usurpatio collegii*, cioè l'uso di associazioni originariamente lecite e solo successivamente piegate a scopi illeciti. La repressione riguardava sia i *collegia* dotati di struttura stabile, sia i *sodalicia* occasionali e creati anche senza dare luogo a rapporti permanenti.<sup>1</sup>

Del resto, per sua stessa natura la *maiestas* si prestava ad essere integrata da condotte criminose commesse in forma associativa, poiché doveva risultare piuttosto difficile per un solo soggetto realizzare complesse attività eversive dell'ordine costituito o della sicurezza dello Stato.

Ad ogni modo, le fonti provano che i comportamenti criminosi pericolosi per il potere del principe e commessi in forma associativa erano punibili a titolo di *crimen maiestatis*:

D. 47.22.2 (Ulp. 6 de off. procons.): *Quisquis illicitum collegium usurpaverit, ea poena tenetur, qua tenentur, qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse iudicati sunt.*<sup>2</sup>

Nel passo di Ulpiano appena trascritto, tratto dal libro sesto *de officio proconsulis*, *l'usurpatio collegii* è punita con la stessa pena alla quale sono tenuti coloro che sono stati giudicati colpevoli di occupazione di luoghi pubblici e templi.

Dalla stessa opera *'de officio proconsulis'* proviene la definizione ulpiana di *maiestas*, secondo la quale il crimine si consuma, tra le altre ipotesi, proprio quando uomini armati si trovino o convengano nella città e occupino luoghi pubblici o templi, minacciando in tal modo la sicurezza dello Stato:

D. 48.4.1 (Ulp. 7 de off. procons.): *... armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint convenientve adversus rem publicam, locave occupentur vel templa rell.*

Pertanto, la punizione delle consorzierie criminose a titolo di *maiestas*<sup>3</sup> consentì l'ammissione della chiamata di correo, già largamente prevista in tema di *crimen maiestatis*, al fine di reprimere i reati commessi in forma associativa che ledessero l'ordine e la sicurezza dello Stato.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> In età repubblicana, tali comportamenti potevano ricadere, a seconda della fattispecie, nei crimini di *proditio*, *seditio*, *coniuratio adversus rem publicam*, *coetus nocturnus*. Sulla repressione dei fenomeni di delinquenza collettiva in diritto romano, v. L. SOLIDORO MARUOTTI, *La repressione della criminalità organizzata nel diritto romano*, cit. pp. 34 sgg., con meditate riflessioni circa l'inopportunità di servirsi delle categorie dogmatiche moderne per condurre una ricerca sui reati collettivi in diritto romano.

<sup>2</sup> Sul passo v. L. SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte der juristischen Person. I. Universitas, corpus, collegium im klassischen römischen Recht*, München, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1933, p. 237 sg.; G. F. FALCHI, *Diritto penale romano*, II. *I singoli reati*, Padova, Zannini ed., 1932, p. 242 sg.; V. BANDINI, *Appunti sulle corporazioni romane*, Milano, Giuffrè editore, 1937, pp. 84 sgg.; A. DELL'ORO, *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, Milano, Giuffrè editore, 1960, p. 141; D. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano*, «BIDR», 96-97, 1993-1994, p. 209. Sul fenomeno dell'associazionismo illecito in diritto romano, v. F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, I, Bari, Adriatica Ed., 1971, pp. 347 sgg.; F. SALERNO, «*Collegia adversus rem publicam*?», in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, 2, Napoli, Jovene, 1984, pp. 615 sgg.; S. RANDAZZO, «*Senatus consultum quo illicita collegia arcentur*» (D. 47,22,1,1), «BIDR», 94-95, 1991-1992, pp. 49 sgg. Sulla repressione dei *collegia illicita* a titolo di *maiestas*, v. M. COHN, *Zum römischen Vereinsrecht. Abhandlungen aus der Rechtsgeschichte*, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1873, pp. 152 sgg. In particolare, D. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano*, cit. p. 209, sottolinea che la repressione da parte del proconsole dei *collegia illicita* a titolo di *maiestas*, testimoniata da Ulpiano in D. 47.22.2, non era l'unica; infatti, il cap. 74 della *lex Irnitana* attesta anche l'esistenza di un'azione popolare di competenza dei magistrati locali.

<sup>3</sup> Sul punto v. L. SOLIDORO MARUOTTI, *La disciplina del crimen maiestatis tra tardo antico e moderno*, cit. p. 144 e nt. 47, con indicazione di letteratura.

<sup>4</sup> Invero, resta aperto il dibattito relativo all'individuazione del crimine nel quale sussumere la punizione

In definitiva, grazie alla repressione a titolo di *maiestas* di *sodalicia* e *collegia* ritenuti illeciti, a prescindere dall'esistenza di un formale riconoscimento da parte dell'autorità (riconoscimento che nell'età del principato si dava ormai per presunto),<sup>1</sup> i confini del *crimen maiestatis* si allargarono fino a comprendere la punizione di qualunque reato associativo lesivo dell'ordine e della sicurezza pubblica: per tale via la chiamata di correo poté essere ammessa in linea generale, sganciata da singole previsioni di legge, alla maniera del nostro attuale sistema, nel quale l'art. 192 c.p.p. discorre di dichiarazioni provenienti dal «coimputato del medesimo reato» o da «persona imputata in un procedimento connesso», senza specificare per quali reati associativi sia ammessa la chiamata di correo.<sup>2</sup>

## 3.

Un'ultima linea di tendenza da sottolineare per l'età classica è la profonda crisi della chiamata in correità, derivante dal suo uso strumentale volto a ottenere un facile accesso alla legislazione premiale; circostanza, questa, che valeva principalmente per gli schiavi, allettati ad accusare con leggerezza i propri padroni dietro la promessa non solo dell'impunità, ma della concessione della libertà da attuarsi mediante apposite manomissioni 'pubbliche' da parte del pretore:<sup>3</sup> sovente la loro decisione di collaborare con la giustizia era più strumentale all'ottenimento dei benefici previsti dalla legislazione premiale, che frutto di un effettivo ravvedimento.

Peraltro, proprio la concessione della libertà ai '*servi indices*' – espressione con cui è indicata la categoria degli schiavi 'collaboratori di giustizia'<sup>4</sup> – venne sempre considerata in diritto romano ammessa e, addirittura, auspicata in quanto conforme ad un principio di pubblica utilità. Da un passo di Ulpiano tratto dal libro 56 *ad edictum*,<sup>5</sup>

dell'illecito associativo. Si è pensato, oltre alla *maiestas*, anche alla *vis* e ad un autonomo *crimen extraordinarium*, v. gli autori citati da F. M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, cit. p. 392 nt. 41. Nel senso della *vis* si adduce P.S. 5.26.3, da cui si desume che l'occupazione di luoghi pubblici e templi è punita a titolo di *vis privata*. A favore della configurazione del crimine di *usurpatio collegii* quale *crimen extraordinarium*, depone la sua previsione in titoli edittali (D. 47.11 e D. 47.22) diversi da quelli dedicati alla *lex Iulia maiestatis* (D. 48.4) e alla *lex Iulia de vi publica* (D. 48.6) e *de vi privata* (D. 48.7).

<sup>1</sup> Sul punto v. F. M. DE ROBERTIS, *Il fr. 2 Dig. xxxvii, 11 de extr. crim. e il problema della illiceità in materia associativa*, «BIDR», 44, 1936-1937, p. 408; S. RANDAZZO, 'Senatus consultum quo illicita collegia arcentur', cit. p. 88 sg.

<sup>2</sup> Salvi i benefici di varia natura previsti dalla legislazione speciale in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e all'associazione di stampo mafioso e al sequestro di persona a scopo di estorsione.

<sup>3</sup> Sulla condizione dei liberati per premio, v. D. DALLA, *Senatus consultum Silanianum*, Milano, Giuffrè editore, 1980, p. 61 nt. 36, ed ivi indicazione di letteratura. Nelle fonti ricorrono non pochi esempi di schiavi manomessi a titolo pubblico per i meriti acquisiti, cfr. Liv. 3.5.9; 4.45.2; 4.61.10; 22.33.2; 24.14.4; 26.27.6; 27.3.5; 34.21.5.

<sup>4</sup> V., per tutti, L. SCHUMACHER, *Servus index*, cit. pp. 11 sgg. Secondo la tradizione (Liv. 2.5.9), il primo *servus index* sarebbe stato Vindicio, *servus Vitelliorum*, il quale, grazie alla dissociazione da un crimine (*proditio*) tra i cui fautori rientrava anche il suo *dominus*, aveva contribuito alla repressione di una *coniuratio* ordita da giovani aristocratici durante il primo anno di vita della *libera res publica* e volta alla restaurazione del *regnum* di Tarquinio il Superbo.

<sup>5</sup> D. 47.10.5.11 (Ulp. 56 *ad ed.*): *Et ei, qui indicasset, sive liber sive servus sit, pro modo substantiae accusatae personae aestimatione iudicis praemium constituitur, servo forsitan et libertate praestanda. Quid enim si publica utilitas ex hoc emergit?* Peraltro, era rimesso al prudente apprezzamento del giudice stabilire il premio da irrogare caso per caso, tenendo conto dei predetti criteri: la ricchezza dell'accusato e la concessione della libertà in favore degli schiavi. In argomento, v. M. VARVARO, «*Certissima indicia*», cit. p. 388 sg. e nt. 82.

dedicato al commento della *lex Cornelia de iniuriis* e riferito alla materia degli scritti diffamatori anonimi (*libelli famosi*), emerge il principio secondo cui i premi in favore degli *indices* andavano commisurati alle sostanze del reo e consistevano normalmente nell'impunità e in misure premiali o vantaggi di altro genere: fra questi, spicca la concessione della libertà agli schiavi, che si ritenne sempre correttamente concessa perché ne scaturiva un vantaggio per la *publica utilitas*.

Nel caso di uno schiavo che mediante il proprio *indicium* avesse collaborato alla scoperta di un testamento falso, Scevola crede corretto attribuire al correo dissociato la libertà e un fedecommesso.<sup>1</sup>

In particolare, il ricorso ai *servi indices* era frequente in tema di *maiestas*, *crimen* per il quale non valeva il divieto per gli schiavi di accusare i propri *domini*.<sup>2</sup> Tale deroga si spiega alla luce del regime speciale di questo crimine, relativamente al quale, dietro alla necessità di salvaguardare la *salus principis*, i giuristi:

(a) ammisero l'analogia in materia penale, che permetteva la punizione *ad exemplum legis* anche di fatti non espressamente previsti dalla *lex Iulia maiestatis*;<sup>3</sup>

(b) permisero la punizione del semplice accordo a commettere il crimine, la così detta *cogitatio*, in deroga al principio *cogitationis poenam nemo patitur*;<sup>4</sup>

(c) esclusero per i rei di *maiestas* il diritto di appellare, come si desume da un passo di Modestino relativo a *seditionum concitatores*;<sup>5</sup>

(d) e, per quello che più interessa ai nostri fini, in tutte le ipotesi *lato sensu* riferibili alla *maiestas*, i giuristi romani derogarono al divieto generale di *accusare* e *postulare* da parte degli schiavi contro i padroni e da parte dei liberti contro i patroni, dietro la promessa del beneficio dell'impunità e di premi che principalmente consistevano nella concessione della libertà.<sup>6</sup> Inoltre, solo in caso di *crimen maiestatis* gli schiavi

<sup>1</sup> D. 48.10.24 (Scaev. 22 dig.): ... *quaesitum est an Aithaleti libertas et fideicommissum post haec facta debeantur. Respondit secundum ea quae proponerentur deberi*. Analogo principio è espresso in D. 29.5.3.13-15 (Ulp. 50 ad ed.): [13] *Si ex stipulatu servus debeatur et caedem domini arguerit et pro hoc praemio liber esse iussus sit, ex stipulatu actio stipulatori non datur: nam et si supplicio adfectus fuisset, non daretur. Quod si sub eodem tecto non fuit, ex stipulatu actio in aestimationem servi utilis erit creditori*. [14] *Utrum autem is solus videatur indicasse vel arguisse, qui ad hoc prosilit ultro, an etiam is, qui, cum accusaretur, ipse detorsit in alium crimen? Et magis est, ut ille hoc praemio dignus sit, qui ultro ad accusationem prosilit*. [15] *Hi quoque, qui non poterunt alias ad libertatem pervenire, ut puta si hac lege distractus erat quis, ne manumitteretur, poterunt propter hoc, quod in commune utile est, ad libertatem pervenire*.

<sup>2</sup> D. 48.4.7.2 (Mod. 12 pand.): *Servi quoque deferentes audiuntur, et quidem dominos suos, et liberti patronos*. Sull'ampliamento indiscriminato della legittimazione all'accusa di *maiestas* v. L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili storici del delitto politico*, cit. p. 34; EADEM, *La disciplina del crimen maiestatis tra tardo antico e moderno*, cit. p. 155.

<sup>3</sup> D. 48.4.7.3 (Mod. 12 pand.): ... *quamquam enim temerarii digni poena sint, tamen ut insanis illis parcendum est, si non tale sit delictum, quod vel ex scriptura legis descendit, vel ad exemplum legis vindicandum est* rell. Sul divieto di analogia in materia criminale v. M. SCOGNAMIGLIO, *Nullum crimen sine lege. Origini storiche del divieto di analogia in materia criminale*. Sezione di teoria generale del diritto. Quaderni n. 1, Bruno libri, Salerno 2009, pp. 47 sgg.

<sup>4</sup> D. 48.4.7.3 (Mod. 12 pand.): *Hoc tamen crimen a iudicibus non in occasionem ob principalis maiestatis venerationem habendum est, sed in veritate; nam et personam spectandam esse, an potuerit facere et an ante quid fecerit, et an cogitaverit*.

<sup>5</sup> D. 49.1.16 (Mod. 6 diff.): *Constitutiones, quae de recipiendis nec non appellationibus loquuntur, ut nihil novi fiat, locum non habent in eorum persona, quos damnatos statim puniri publice interest: ut sunt insignes latrones vel seditionum concitatores vel duces factionum*.

<sup>6</sup> Oltre a D. 48.4.7.2 (Mod. 12 pand.), relativo al *crimen maiestatis* e trascritto ante nt. 2, v. D. 48.18.1.16 (Ulp. 8 de off. proc.): ... *multo minus indicia servorum contra dominos admittenda sunt*, tratto dal libro ottavo de officio proconsulis, dedicato secondo O. LENEL, *Palingenesia Iuris civilis*, Lipsiae, Ex officina Bernhardi Tauchnitz,

condannati avrebbero potuto essere interrogati o ascoltati in relazione ai crimini commessi dai propri padroni.<sup>1</sup>

Anche il senatoconsulto Silaniano del 10 d.C.,<sup>2</sup> modificato e completato da provvedimenti successivi (senatoconsulti, editti del pretore, costituzioni imperiali), si segnala in quest'ottica, perché incoraggia l'attività dei *servi indices*: statuiva, infatti, la tortura e il supplizio degli schiavi trovatisi sotto lo stesso tetto del padrone morto di morte violenta.

In particolare, il senatoconsulto prevedeva una presunzione di conoscenza, di complicità o, quantomeno, di consapevolezza a carico degli schiavi per i delitti commessi a carico dei propri padroni; pertanto, gli schiavi venivano invogliati a denunciare gli assassini dei padroni dietro promessa della libertà<sup>3</sup> e anche a dissociarsi spontaneamente e non per essere stati a loro volta accusati e denunciare i disegni criminosi orditi o consumati dai *servi* della medesima *familia*.<sup>4</sup> In entrambe le ipotesi, il *servus index* avrebbe evitato di essere sottoposto alla tortura, altrimenti comminata dal senatoconsulto Silaniano, e avrebbe ottenuto la libertà da parte del pretore.

Tuttavia, non era raro che gli *indicia* dei correi, proprio perché occasionati dalla prospettiva dei facili guadagni, si rivelassero infondati. Appaiono significative in questo senso le laconiche riflessioni che Tacito pone ad apertura delle *Historiae*:

Tac. *Hist.* 1.2.3: *Corrupti in dominos servi, in patronos liberti; et quibus deerat inimicus per amicos oppressi.*

#### 4.

*Indicia* di tal genere si potevano rivelare pericolosi poiché il principe, in virtù della discrezionalità con la quale conduceva i processi *extra ordinem* imperiali, avrebbe po-

1889, ristampa a cura di L. Capogrossi Colognesi, Roma, Il Cigno Galileo Galilei Edizioni, 2000, II, p. 977, al commento della *lex Iulia de vi publica et privata*. Altra eccezione sarebbe stata introdotta da una legge comiziale fatta da rogare da Caligola, la *lex Iulia de servis indicibus*, che avrebbe dato agli schiavi la facoltà di denunciare i reati che sapevano essere stati commessi dai loro padroni. Usiamo il condizionale perché della legge non abbiamo attestazioni dirette nelle fonti: v. G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano, Società Editrice Libreria, 1912, p. 467.

<sup>1</sup> PS. 5.13.3: *Damnati servi, sive post sententiam sive ante sententiam dominorum facinora confessi sint, nullo modo audiuntur, nisi forte reos deferant maiestatis.*

<sup>2</sup> D. DALLA, *Senatus consultum Silanianum*, cit. pp. 6 sgg. e, *praecipue*, 60 sgg. In ordine al *praemium* della libertà cui erano ammessi i *servi indices* che avessero spontaneamente accusato i propri *domini*, si legga D. 29.5.3.14 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Utrum autem is solus videatur indicasse vel arguisse qui ad hoc prosilit ultro, an etiam is, qui, cum accusaretur ipse, detorsit in alium crimen? Et magis est, ut ille hoc premio dignus sit qui ultro ad accusationem prosilit.* In letteratura, v. J.G. WOLF, *Das Senatusconsultum Silanianum und die Senatsrede des C. Cassius Longinus aus dem Jahre 61 n. Chr. Vorgetragen am 17 Januar 1987*, Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 1988, pp. 9 sgg. e nt. 12, con indicazione di letteratura; N. BELLOCCI, *La tutela dell'ordine pubblico in Ulpiano ex Senatusconsulto Silaniano*, in *diritto@storia*.rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione giuridica, 3, Maggio, 2004; A. TORRENT, *Praemium libertatis ex senatusconsulto Silaniano*, in *Loi et droit dans le gouvernement des sociétés antiques. Administration, vie privée, justice*. 61<sup>e</sup> Convegno della SIHDA, Catania 24-29 settembre 2007, i cui atti sono in corso di pubblicazione; T. GIMÉNEZ-CANDELA, *El patronato sobre el liberto ex Sc. Silaniano*, in *Fides Hymanitas Ius, Studii in onore di L. Labruna*, IV, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, p. 2263 e nt. 1, cui rinviamo per ulteriori indicazioni di letteratura; A. TORRENT, «*Praemium libertatis ex senatusconsulto Silaniano*», «INDEX», 37, 2009, pp. 271 sgg.

<sup>3</sup> D. 38.2.4 pr. (Paul. 42 *ad ed.*): *Si necem domini detexerit servus, praetor statuere solet, ut liber sit: et constat eum quasi ex senatus consulto libertatem consecutum, nullius esse libertum.*

<sup>4</sup> D. 35.2.39 (Paul. 3 *sentent.*): *Aeris alieni loco deducuntur non solum pretia eorum, quibus libertas data est, et eorum, qui supplicio sunt adfecti, sed et eius, quem praetor propter indicium proditae mortis vel detectae eorum coniurationis libertate donavit.*

tuto considerare attendibili anche *indicia* che non fossero sorretti da riscontri esterni. Tali riscontri esterni in età repubblicana occorre che ricorressero affinché le accuse degli *indices* potessero essere considerate attendibili.

Tuttavia, abbiamo riscontrato un caso nel quale l'attendibilità di un *index* venne disattesa proprio perché priva di riscontri esterni.

Non ha ricevuto l'attenzione che a nostro avviso avrebbe meritato, sotto questo profilo, il racconto di Tacito relativo a un processo *de maiestate*, instaurato in occasione della scoperta della celebre congiura di Pisone ordita contro Nerone tra il 64 e il 65 d.C.,<sup>1</sup> e repressa in processi *de maiestate* instaurati grazie alla collaborazione degli *indices*.

In particolare, a noi interessa l'attività cospiratrice di una liberta di nome Epicari, la quale era riuscita a coinvolgere nella congiura ai danni dell'imperatore un comandante militare, un tal Volusio Proculo: egli, dissociatosi dal disegno criminoso architettato dagli altri congiurati,<sup>2</sup> aveva poi svelato il piano al principe. Venne subito istruito un processo *de maiestate* che tuttavia non portò alla cattura dei colpevoli. Epicari, infatti, non aveva fatto i nomi degli altri cospiratori a Volusio Proculo e, quindi, la dissociazione di quest'ultimo non portò che all'accusa nei confronti della sola Epicari, la quale, pur se torturata, non svelò i nomi degli altri complici.

La conseguenza fu che la collaborazione di Proculo venne ritenuta inattendibile (pur avendo egli riferito a Nerone tutto quello che sapeva), per essere infine disattesa quando Epicari fu messa a confronto con Volusio Proculo, perché costui non aveva testimoni capaci di confermare le sue dichiarazioni.

## 5.

Nonostante la decadenza che abbiamo segnalato, un dato risalta, tuttavia, agli occhi dello storico del diritto: per quanto «degenerata» e «abusata», della chiamata di correo non si poté fare a meno, essa venne, infatti, non solo in taluni casi incoraggiata (come dimostra il senatoconsulto Silaniano) ma addirittura fu oggetto dell'attenzione dei giuristi classici che si occuparono di profili peculiari della chiamata in correità, tenuta distinta sia dalla delazione sia dall'accusa.

In taluni casi, infatti, è possibile selezionare nelle fonti giuridiche un uso tecnico del lemma «*index*» per designare il correo dissociato, e del vocabolo «*indicium*» per indicare la dichiarazione dell'imputato nel medesimo reato dissociatosi e che abbia deciso di collaborare con l'organo giudiziario.

Infatti, alcune differenze cruciali fra *indices* e *delatores* continuano ad essere avvertite. Da un canto, gli effetti premiali della collaborazione erano diversi per i due casi: impunità per i correi dissociati e premi in denaro per i delatori; dall'altro, mentre i delatori si limitavano a portare a conoscenza dell'organo giudiziario una notizia di

<sup>1</sup> Tac. Ann. 15.51.4: *Epicharis ... nomina tamen coniuratorum reticuit. Unde Proculi indicium inritum fuit, quamvis ea, quae audierat, ad Neronem detulisset. Accita quippe Epicharis et cum indice composita nullis testibus ininus facile confutavit. Sed ipsa in custodia retenta est, suspectante Nerone haud falsa esse etiam quae vera non probabantur.* Sulla congiura di Pisone, v. L. SCHUMACHER, *Servus index*, cit. pp. 148 sgg. Altri riferimenti agli *indicia* nell'opera dello storico – che dalle sfumature nel linguaggio di Tacito sembrerebbero davvero poco affidabili – sono presenti in Ann. 5.8.2; 6.3.4; 6.9.3; 14.44.2; 15.58.3; 15.66.1; 15.71.1; 16.14.1.

<sup>2</sup> Da quanto detto, traspare chiaramente il principio per cui nel caso di *crimen maiestatis* era ammessa la punizione del semplice accordo criminoso.

reato, il ruolo dei correi si spingeva fin dentro il processo tanto da farli figurare quali soggetti particolarmente edotti dei fatti di causa e, in quanto tali, ascoltati dall'organo giudicante.

Ciò giustifica l'avvio di un'autonoma riflessione giurisprudenziale sul tema della chiamata in correità. Dalla compilazione giustiniana ci è pervenuto un quadro purtroppo frammentario; ma dalla peculiarità e specificità dei temi affrontati dai giuristi romani traiamo la ragionevole conclusione che il tema della chiamata di correo fu sottoposto ad un approfondito esame. Siamo, almeno, nelle condizioni di indicare quali furono le grandi questioni oggetto della riflessione giurisprudenziale.

(a) Ulpiano considera maggiormente degno dei *praemia* l'*index* che avesse deciso di dissociarsi spontaneamente e non perché spinto dalla necessità di ribattere alle accuse dei propri complici.<sup>1</sup>

(b) In tal senso si esprime anche Tacito,<sup>2</sup> in un passo in cui una moglie invita il marito (Milico) a collaborare con la giustizia 'indicando' i propri complici, perché molti avevano visto e sentito, ma i compensi sarebbero toccati soltanto a colui che per primo avesse effettuato la denuncia in qualità di correo: *at praemia penes unum fore, qui indicio praevenisset*.

(c) Quest'ultimo principio risulta attestato senza deroghe fino all'età dei Severi, epoca nella quale si segnala un'evoluzione – grazie all'opera della giurisprudenza – nel senso dell'apertura anche alla valutazione delle dichiarazioni 'incrociate' dei correi dissociati che avessero deciso di ravvedersi e denunciare i propri complici, solo dopo essere stati a loro volta accusati.

Ricordiamo, a tal proposito, un famoso passo di Ulpiano tratto dall'ottavo libro *de officio proconsulis*<sup>3</sup> in materia di dichiarazioni incrociate tra briganti (*latrones*). Il giurista informa dell'esistenza di precedenti rescritti contrastanti: secondo alcuni, non bisognava prestare fede alle dichiarazioni dei correi che avessero deciso di dissociarsi solo dopo essere stati accusati dai loro complici; in altri, i più numerosi, si disponeva

<sup>1</sup> D. 29.5.3.14 (Ulp. 50 ad ed.): *Utrum autem is solus videatur indicasse vel arguisse, qui ad hoc prosilit ultro, an etiam is, qui, cum accusaretur ipse, detorsit in alium crimen? Et magis est, ut ille hoc praemio dignus sit, qui ultro ad accusationem prosilit*. La tendenza a considerare degni dei *praemia* solo gli *indices* spontanei era emersa fin da subito nella storia della 'collaborazione di giustizia' in diritto romano, come si può provare dalla disciplina della chiamata in correità osservata nel 186 a.C. in occasione della repressione dello scandalo dei Bacchanali, e della quale siamo informati principalmente, oltre che dal racconto di Livio (Liv. 39.8-19), anche dalla fortunata scoperta avvenuta nel XVII sec. a Tiriolo, di un documento epigrafico contenente il testo del *senatusconsultum de Bacchanalibus*, istitutivo di una delle prime *quaestiones extra ordinem*. Orbene, dal racconto dello storico patavino, sappiamo che il perdono e l'indulgenza per il crimine commesso era stata promessa alla liberta e correa dissociata Ispala Facennia, solo se avesse confessato spontaneamente tutto ciò che sapeva: Liv. 39.12.8: *Neganti ultra quicquam scire non eandem dicere, si coarguatur ab alio, ac per se fatenti veniam aut gratiam fore rell*. Dell'episodio si è di recente occupato D. NÖRR, *Marginalien zu den Bacchanalien: das Pseudo-Senatusconsultum in Liv. 39.19*, in *Fides Humanitas Ius, Studii in onore di L. Labruna*, VI, cit. pp. 3829 sgg.

<sup>2</sup> Tac. Ann. 15.54.4: *Etenim uxoris quoque consilium adsumpserat, muliebri ac deterius: quippe ultro metum intentabat, multosque astitisse libertos ac servos, qui eadem viderint: nihil profuturum unius silientium, at praemia penes unum fore, qui indicio praevenisset*.

<sup>3</sup> D. 48.18.1.26 (Ulp. 8 de off. procons.): *Cum quis latrones tradidit, quibusdam rescriptis continetur non debere fidem haberi eis in eos, qui eos tradiderunt: quibusdam vero, quae sunt pleniora, hoc cavetur, ut neque dextrate non habeatur, ut in ceterorum persona solet, sed causa cognita aestimetur, habenda fides sit necne. Plerique enim, dum metuunt, ne forte adprehensi eos nominent, prodere eos solent, scilicet impunitatem sibi captantes, quia non facile eis indicantibus proditores suos creditur. Sed neque passim impunitas eis per huiusmodi proditorum concedenda est, neque transmittenda allegatio dicentium idcirco se oneratos, quod eos ipsi tradidissent: neque enim invalidum argumentum haberi debet mendacii sive calumniae in se instructae*.

che non si sarebbe potuta escludere la loro credibilità, ma al contrario occorreva valutare la questione *causa cognita*.<sup>1</sup>

Dal 'dibattito' – del quale Ulpiano doveva riferire nella versione originaria del frammento – si arguisce che ai fini della repressione dei reati commessi in forma associativa non si poteva non tenere conto anche di questo tipo di collaborazioni. Sebbene sia preferibile, in linea di principio, ritenere degne di fede le sole dichiarazioni delle persone che abbiano deciso di dissociarsi per prime e spontaneamente, non si può per ciò solo negare valore indiziario alle dichiarazioni dei correi dissociatisi solo dopo essere stati accusati.

Accade, infatti, che molti, temendo di essere accusati dai propri complici, li denuncino, magari falsamente, prima che costoro lo facciano a loro volta per rendere inaffidabile la delazione contro di sé e conquistarsi il premio dell'impunità per il crimine commesso. Tuttavia, ammonisce il giurista di Tiro, si può concedere l'impunità per il fatto commesso anche nei casi di dissociazione per dir così 'sussequente', accogliendo pure le denunce di coloro che abbiano deciso di collaborare solo dopo essere stati accusati dai propri complici perché traditi e quindi spinti a denunciare per difendersi.

A loro favore, del resto, va considerato che potrebbero essere vittima di una calunnia: non si deve cioè sottovalutare la possibilità che il correo, il quale per primo abbia deciso di collaborare, lo abbia fatto a fini strumentali, accusando falsamente un proprio complice per aggravarne la posizione e per prevenire un'accusa contro di sé. Si rimanda al prudente apprezzamento del giudice il compito di stabilire, alla luce della valutazione dei fatti, se anche una dichiarazione 'non spontanea' possa risultare credibile.

Solo in età postclassica si arriverà ad ammettere senz'altro la validità della collaborazione (ove opportunamente riscontrata) anche del correo non spontaneo, per merito della celebre *'lex quisquis'*, una costituzione di Arcadio e Onorio del 397, che avrebbe fornito un quadro generale della disciplina della materia della chiamata in correità, pur muovendo dalla disciplina del *crimen maiestatis*.

Il provvedimento in questione è conservato sia nel codice Teodosiano (C. Th. 9.14.3.7) sia nel secondo codice di Giustiniano (C. 9.8.5.7).<sup>2</sup> Si tratta di una costituzione molto nota ai romanisti, studiata sotto diversi profili, e che ha avuto larga fortuna nel corso medioevo quando venne appellata *'lex quisquis'* dalle prime parole della legge (Gotofredo vi dedicò ad es. un commento apposito).<sup>3</sup> La costituzione estende – secondo la tendenza appena segnalata – il reato di *maiestas* anche a difesa dei collaboratori dell'imperatore, ai comandanti dell'esercito e ai senatori e, inoltre, ribadisce la punizione della semplice *cogitatio* del crimine, anticipando la soglia

<sup>1</sup> La preferenza in genere accordata alle dichiarazioni spontanee è arguibile anche da un altro passo di Ulpiano, D. 29.5.3.14 (Ulp. 50 *ad ed.*), relativo al senatoconsulto Siliano, ai sensi del quale erano degni del premio della libertà solo i *servi indices* che avessero spontaneamente accusato i propri *domini*.

<sup>2</sup> C. Th. 9.14.3.7 (= C. 9.8.5.7) *IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. EUTHYCHIANO PRAEFECTO PRAETORIO. Sane si quis ex his in exordio initae factionis studio verae laudis accensus ipse prodiderit factionem, et praemio a nobis et honore donabitur. Is vero, qui usus fuerit factione, si vel sero, tamen incognita adhuc consiliorum arcana patefecerit, absolute tantum ac venia dignus habebitur. Dat. Prid. Non. Septemb. Ancyrae Caesario et Attico Cons. [a. 397].* Il provvedimento è approfonditamente analizzato, da ultima, da parte di L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili storici del delitto politico*, cit. pp. 52 sgg.; EADEM, *La disciplina del crimen maiestatis tra tardo antico e moderno*, cit. pp. 174 sgg.

<sup>3</sup> J. GOTHOFREDUS, *Discursus historicus ad Legem Quisquis Cod. ad legen Iuliam Maiestatis*, in *Opuscola Varia; ivridica, politica, historica, critica*, Geneve, Sumpt. Ioannis Antonij & Samuelis de Tournes, 1654, pp. 1 sgg.

di punibilità al momento della organizzazione o dell'istigazione a commettere il crimine.

La chiusa della costituzione dispone una graduatoria dei premi in favore della condotta collaborativa: (a) perdono e assoluzione per coloro i quali svelano il disegno criminoso solo dopo avere indugiato nel corso della sua commissione; (b) premi e onori, oltre all'impunità naturalmente, per coloro che si ritirano tempestivamente dalla cospirazione denunciandone finalità e modalità organizzative.

L'insegnamento che lo storico del diritto trae dallo studio del processo criminale romano, così vicino al nostro in termini di cautela nella valutazione della credibilità delle dichiarazioni dei correi, è che i *praemia* non sono mai stati considerati né moralmente deprecabili né giuridicamente illeciti, a dimostrazione di quanta importanza venisse attribuita al correo dissociato ai fini della conduzione delle indagini.

## 6.

Un ultimo accenno al diritto romano del Basso Impero. Venne estesa la chiamata in correità (anche dei *servi* contro i loro padroni) ad altre figure criminose, come il ratto di una fanciulla o l'unione di una donna libera con il proprio schiavo, o ancora lo *stuprum*: più tardi, al novero dei crimini di età repubblicana e classica per i quali erano ammessi i *servi indices*, si aggiunsero l'omicidio, la falsificazione monetaria e la diserzione.<sup>1</sup>

Ma è pur sempre il *crimen maiestatis* a fornire l'ambito di applicazione più importante della chiamata di correo. Del resto, in età postclassica tale crimine finisce per comprendere anche i reati di magia, astrologia e divinazione, e ogni comportamento contrario tanto alla persona dell'Imperatore, quanto alla sicurezza e all'ordine pubblico, fino a essere usato surrettiziamente anche per controllare la libera espressione del pensiero.<sup>2</sup>

In particolare, è un altro il profilo che per questo periodo vorrei sottolineare. La chiamata di correo continua non solo a essere testimoniata nelle fonti del Basso Impero, ma addirittura riceve una nuova organica disciplina legislativa: si tratta di un dato eclatante alla luce soprattutto della simmetrica messa al bando dei delatori, figura sovente confusa con gli *indices* come abbiamo segnalato.

In età postclassica è notevole la sopravvivenza della chiamata in correità se paragonata al divieto della *delatio*.

Infatti, la delazione a partire dall'età di Costantino venne vietata e punita con la pena capitale.<sup>3</sup> Nei suoi confronti montava una crescente sfiducia, tanto che gli imperatori che si servivano delle delazioni nel corso dei processi erano additati quali esempi di empietà da non imitare: basti considerare i numerosi processi condotti sulla base di dichiarazioni rilasciate con leggerezza da delatori senza scrupoli, attestati

<sup>1</sup> Su questi aspetti rinviamo all'indagine di T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Utilitas publica*, cit. pp. 281 sgg.

<sup>2</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup>, cit. p. 287 sg.

<sup>3</sup> C. Th. 10.10.2 (= Brev. 10.5.1): *IMP. COSTANTINUS A. AD POPULUM: Comprimator unum maximum humanae vitae malum delatorum execranda perniciis et inter primos conatus in ipsis faucibus stranguletur et amputata radicibus invidiae lingua vellatur, ita ut iudices nec calumniam nec vocem prorsus deferentis admittant, sed si qui delator exstiterit, capitali sententiae subiugetur. Dat. et pp. in Foro Divi Traiani Kal. Decemb. Costantino A. V. et Licinio Caes. Cons. [a. 319]. Si discute in dottrina se il divieto riguardasse la sola delazione fiscale o anche la delazione penale, v. la letteratura richiamata in S. SCIORTINO, *Intorno a Interpretatio Theodosiani 9.39 'de calumniatoribus'*, «AUPA», 52, 2007-2008, p. 243 sg. e ntt. 89, 90 e 91.*

da Ammiano Marcellino.<sup>1</sup> Sebbene i correi fossero stati nel corso dell'evoluzione del diritto romano confusi con i *delatores*, proprio gli ultimi sviluppi del diritto romano consegnano alla storia una nozione tecnica di *index*, sopravvissuto alla storia quale strumento indiziario irrinunciabile, tanto da essere disciplinato, a differenza del suo *alter ego*, il *delator*, come detto oggetto di specifico divieto.

Il diritto romano consegna un messaggio ai giuristi contemporanei: anche nei momenti di maggiore degenerazione delle attività esterne di collaborazione all'attività degli organi giudiziari, addirittura nello stesso tempo in cui la delazione venne vietata, l'esperienza giuridica romana non ha mai fatto a meno del contributo dei correi dissociati ai fini della repressione dei reati consumati in forma associativa.

<sup>1</sup> Si vedano a tal proposito i dettagliati resoconti di processi fondati proprio su delazioni poco attendibili narrati da Ammiano Marcellino nelle sue *Res Gestae*: 14.11.2; 15.3.1; 14.5; 20.2; 27.38; 29.1.18; 29.2.22. In argomento, v. A. M. De MICHELI, *I processi di lesa maestà in Ammiano Marcellino*, *Annali della facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 20, 1984-1985, pp. 95 sgg.